

dine alla lista civile. Allorchè sia emanata un'altra legge che annulli il decreto per cui l'ordine Mauriziano venne assimilato alla lista civile, potranno aver luogo le osservazioni mosse dal deputato Sineo; ma finchè non sia annullata detta legge, io credo che l'ordine Mauriziano non deve essere considerato come cosa di cui disponga direttamente il Governo.

CAPRIOLO, relatore. La Commissione in grandissima maggioranza stimò almeno superfluo l'addentrarsi in questa questione; potè bensì formolare il desiderio che anche i bilanci speciali vengano a far parte del bilancio generale dello Stato; ma intanto, stretta com'era dalle parole della legge, non poteva venire ad altra determinazione di quella a cui venne.

La legge statuisce troppo chiaramente che le sue prescrizioni non possono rivolgersi ad altri impiegati, fuorchè a quelli soltanto che riscuotono lo stipendio dal *bilancio dello Stato*.

Sia pure che le sostanze amministrare dall'ordine Mauriziano sieno sostanze pubbliche; da questo tuttavia non ne deriva nè può derivarne che per ora il bilancio dell'ordine Mauriziano possa qualificarsi *bilancio dello Stato*. Perciò non ne può derivare che, a seconda del precetto di legge, coloro che riscuotono stipendio dal bilancio dell'ordine Mauriziano possano ora annoverarsi fra gli impiegati di cui è cenno nell'articolo 97 della legge elettorale.

L'onorevole Sineo adduce che la legge, nell'accennare a *bilancio dello Stato*, intende accennare a quel bilancio normale che avrassi a fare quando tutte le pubbliche sostanze vengano assoggettate ad una stessa norma di amministrazione. Ma l'onorevole Sineo deve avvertire che la legge non si preoccupa nè può preoccuparsi di quello che ancora non esiste; indicando al *bilancio dello Stato*, indica esclusivamente a quello che viene determinato dal Parlamento, e giammai ad altri bilanci rapporto ai quali il Parlamento sino ad ora non ha preso nè prende alcuna ingerenza di sorta.

Laonde, essendo fuori dubbio che il bilancio dell'ordine Mauriziano non può giustamente qualificarsi bilancio dello Stato, è per ciò che gli impiegati che riscuotono il loro stipendio da quello, e non da questo, non possono iscriversi nell'elenco degli impiegati di cui al predetto art. 97.

Quindi è che la Commissione ha deciso a grandissima maggioranza che non si dovesse annoverare tra questi impiegati l'onorevole Borelli, medico primario dell'ospedale Mauriziano.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni contenute nel n° 7, del quale darò di nuovo lettura:

« Che non può tenersi in conto d'impiegato compreso nella disposizione dell'articolo 97 della legge elettorale quegli che esercita un pubblico ufficio per il quale non sta allogato nel bilancio dello Stato alcuno stipendio, nè altro compenso di sorta. »

(È approvato.)

Sarebbero dunque compresi in questa disposizione il barone Bettino Ricasoli, governatore generale; il barone Paolo Solaroli, luogotenente generale e aiutante di campo di S. M.; il conte Francesco Annoni di Cerro, maggior generale, e il cavaliere G. B. Borelli, medico primario dell'ospedale mauriziano.

Metto ai voti. . .

MARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha la facoltà.

MARI. Io ritengo che sia da aggiungersi un altro deputato a quelli che sono qui accennati; ma, siccome dovrò parlarne

quando verrà in discussione il successivo numero, ora mi limito a dichiarare che, votando questo, non intendo di pregiudicare alcun diritto alla persona cui nel seguito dimostrerò competere. Il signor Sansone di Ancona. . .

PRESIDENTE. Questo numero non riguarda la persona dell'impiegato a cui il deputato Mari accenna; sarà forse compresa nella disposizione successiva.

MARI. Io domanderei la sospensione, perchè la questione è complessa. Il numero 8 non è che una limitazione del numero 7. Io ritengo che il signor Sansone d'Ancona debba essere annoverato nella categoria che concerne la regola, non già in quella cui si riferisce l'eccezione contemplata nel numero 8.

PRESIDENTE. Allora si terrà conto della riserva fatta dall'onorevole preopinante.

Intanto metto ai voti la seconda parte del numero 7.

(È approvata.)

« 8° Che abbiasi invece a considerare impiegato avente uno stipendio sul bilancio dello Stato quegli che esercita ufficio, per il quale nel bilancio dello Stato sta allogato uno stipendio, comunque questo stipendio, per volontaria rinunzia, non si riscuota.

« In questa condizione trovasi appunto l'onorevole Sansone d'Ancona, direttore per le finanze, commercio e lavori pubblici in Toscana. Ma poichè quest'impiego gli venne conferito dopo la sua elezione di deputato, non basta di considerarlo impiegato *avente* uno stipendio, ma, a seconda dell'articolo 103 della legge elettorale, non puossi a meno di riconoscere che *cessava senz'altro di essere deputato.* »

Il deputato Mari ha facoltà di parlare.

MARI. Non ho veruna osservazione da fare sulla massima. Se crede il signor presidente che per la regolarità più conveniva di deliberare su questa, io non ho alcuna difficoltà. Le osservazioni che avrei da sottoporre alla Camera riguardano solamente la persona del mio amico Sansone D'Ancona.

PRESIDENTE. Allora accordo la facoltà di parlare al deputato Sanguinetti.

SANGUINETTI. Ho letto con attenzione le ragioni su cui la Commissione appoggia queste sue conclusioni, e debbo dire che sono senza dubbio autorevoli e sode; tuttavia parmi che l'adozione di questa massima debba dipendere piuttosto da un fatto. A mio avviso non basta, perchè un individuo possa essere considerato come impiegato, che nel bilancio gli sia allogato uno stipendio; credo che, sebbene nel bilancio gli sia allogato uno stipendio, può darsi il caso in cui l'eletto che abbia quel tale impiego non debba per ciò considerarsi come non eleggibile, quando siasi, o per parte dell'eletto o per parte del Governo, provvisto in modo che lo stipendio egli non lo goda.

Chiarirò il mio pensiero con un esempio: suppongo che il Governo chiami un tale ad un impiego, che quest'impiego per se stesso costituisca la ineleggibilità, ma che il chiamato dica al Governo: nominatemi con un decreto a questo impiego, ma senza stipendio; quando il decreto nominasse quel tale senza stipendio, in questo caso parmi che il fatto del potere esecutivo farebbe sì che quell'impiego non costituirebbe più ineleggibilità.

Quindi, a mio avviso, per poter applicare questa massima all'onorevole Sansone d'Ancona, converrebbe potersi verificare il fatto che il decreto che lo nomina all'impiego, lo nomina senza stipendio, o se pure abbia egli rinunciato allo stipendio dopo la nomina, e se possa, dopo, riavere lo stipendio.

Nel primo caso, a mio avviso, l'impiego sarebbe tale che